



Amministratori, Dipendenti Amministrativi e Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni in convenzione con ANPCI

LLOYD'S

**Arranged by AEC Underwriting s.r.l. – Lloyd's Correspondent
Underwritten 100% by certain syndicates at Lloyd's**



LLOYD'S

C O N T E N U T I

Presentazione AEC Underwriting

Condizioni di Polizza Lloyd's

Quadro illustrativo della polizza Lloyd's

Certificati Merloni – Singoli Progetti senza obbligo di polizza base

Legislazione di riferimento

Rassegna stampa

INTRODUZIONE

Anche quest'anno ANPCI ed AEC Underwriting Srl hanno rinnovato la convenzione che permette a tutti i **Comuni associati**, di stipulare a condizioni di favore una copertura assicurativa per la Responsabilità Professionale, Civile ed Amministrativa di **Amministratori e Dipendenti degli Enti Pubblici** sottoscritti al 100% con alcuni Assicuratori dei Lloyd's di Londra. Nel presente documento troverete un riepilogo delle principali garanzie prestate dalla polizza in argomento; per ulteriori informazioni potete contattare l'**AEC Underwriting Srl - Sede di Milano**: Via Conservatorio,22 - Tel +39/02/7729.7570 - Fax. +39/02/7729.971 sito web <http://www.aecunderwriting.it> E-mail: garlaschi@aecunderwriting.it.

Polizza RCT e Amministrativa /Professionale per Amministratori , Dipendenti Amministrativi e Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni

Assicuratore:	Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's ; (I Lloyd's sono il mercato assicurativo leader nel mondo con una capacità assuntiva di oltre 21,2 miliardi di Euro. Sono il secondo assicuratore al mondo di rischi commerciali ed il sesto più importante gruppo riassicurativo. Nel 2005, 62 sindacati sottoscrivono assicurazioni ai Lloyd's, in tutti i rami di assicurazione e per rischi provenienti da oltre 190 paesi nel mondo. I Lloyd's sono regolati dalla Financial Services Authority)
Assicurati:	Amministratori e Dipendenti (Amministrativi e Tecnici) degli Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Oggetto della garanzia:	<div><input type="checkbox"/> Responsabilità Civile verso terzi La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione.</div> <div><input type="checkbox"/> Responsabilità Amministrativa/Contabile La responsabilità che grava sull'Assicurato che in violazione degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione compresa l'eventuale azione di rivalsa dell'Ente di appartenenza nei confronti del proprio dipendente e la responsabilità contabile.</div> <div><input type="checkbox"/> Responsabilità Professionale La responsabilità che grava sull'Assicurato in generale, comprese le responsabilità derivanti dall'espletamento delle funzioni di RUP, Direttore Lavori, Collaudatore, Progettista, Coordinatore della sicurezza in fase della progettazione e della esecuzione.</div>
Massimali Assicurabili:	A scelta dell'Assicurato a partire da €500.000,00 fino a €5.000.000,00 , con il limite massimo di €5.000.000,00 in caso di corresponsabilità in uno stesso sinistro di più Assicurati;
Periodo di validità temporale:	L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva che può essere ampliato fino a cinque anni o illimitatamente). L'Assicurazione è inoltre operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei due anni successivi alla scadenza della presente Polizza (periodo di garanzia postuma che può essere ampliato fino a cinque anni nei casi di cessazione di attività da parte dell'Assicurato).

Garanzie sempre operanti:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Colpa grave dell'Assicurato; ✓ Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi; ✓ Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale; ✓ smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terzietà dell'Ente; ✓ Tutela degli eredi; ✓ Responsabilità derivanti da Leggi 626/94 e 494/96; ✓ incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali;
Estensioni di garanzia (con sovrappremio):	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ente Assicurato; ✓ Elevazione del periodo di ultrattività; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elevazione del periodo di retroattività;
Principali esclusioni:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni Materiali (con esplicita deroga per i Dipendenti Tecnici); ✓ Stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni; ✓ Mancato o tardivo pagamento di Premi; ✓ Dolo accertato; ✓ Inquinamento; ✓ Calunnia, ingiuria, diffamazione; ✓ Possesso, custodia o uso, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Danni relativi a lesioni fisiche o materiali e comun-que danni conseguenti all'esercizio medico sanitario da parte dell'Assicurato; ✓ Guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni e eventi sociopolitici; ✓ Multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato;
Franchigie :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nessuna a carico del singolo Assicurato o in relazione ai Certificati Merloni; ✓ Da €25.000,00 a €250.000,00 per la Estensione Ente assicurato; 	
Certificati Merloni:	<p>La Polizza prevede la possibilità, su richiesta dell'assicurato, di poter essere estesa alle richieste della legge Merloni secondo quanto previsto dall'Art. 106 del regolamento. Tale estensione è concessa con emissione di appositi certificati di assicurazione avente durata pari a quella dei lavori e con massimale pari al 10% del valore delle opere progettate. Saranno emessi tanti certificati quante progettazioni saranno state redatte dai progettisti assicurati con massimali separati e durara svincolata dalla polizza base.</p>	

CERTIFICATI MERLONI – SINGOLI PROGETTI SENZA OBBLIGO DI POLIZZA BASE

L' AEC Underwriting ha elaborato inoltre, **in collaborazione con alcuni sottoscrittori dei Lloyd's**, per i Dipendenti tecnici della Pubblica Amministrazione una soluzione che prevede la possibilità di sottoscrivere una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale a condizioni particolarmente vantaggiose e **limitata alle garanzie richieste della legge Merloni e senza obbligo di stipulare la polizza base di responsabilità professionale generale**.

Tale soluzione è stata predisposta per i progettisti interni (di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e b) della Legge Merloni e s.m.) dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché, se diversi, ai progettisti dipendenti dei soggetti di cui all'Art. 2 comma 2 della Legge oppure per coloro i quali posseggono una copertura base di responsabilità professionale generale con una Compagnia di Assicurazioni che non rilascia la estensione di copertura per gli obblighi della Legge Merloni.

Nel caso in cui il Progettista sia incaricato congiuntamente con altri professionisti, tale **“Polizza”** coprirà l'intero gruppo di progettisti incaricato.

Il testo della polizza adottata dai Lloyd's ha recepito integralmente la polizza-tipo (schema tipo 2.1) che il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, ha siglato nel Marzo 2004 (D.M. 123/04).

POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA (MERLONI)

Lo schema di polizza “Lloyd’s-Singoli Progetti” prevede la possibilità, per gli incarichi di progettazione esecutiva per le quali sia prevista la copertura obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 comma 3 della Legge Merloni e dell’Art. 106 del DPR 554/99, la emissione di **“Singole polizze di Assicurazione per Opere Pubbliche”** a tassi prestabiliti per opere aventi cronogramma lavori fino a 36 mesi.

Nel caso in cui entro la data prevista, i lavori non dovessero essere terminati e/o non fosse stato effettuato il collaudo provvisorio, per cause non imputabili all’Assicurato, quest’ultimo potrà richiedere una proroga del presente Certificato a tassi da concordare al momento della richiesta.

CALCOLO DEL PREMIO E SUA REGOLAZIONE FINALE

Il premio sarà calcolato sulla base del valore dell’opera con eventuale regolazione nel caso in cui il valore consuntivo dell’opera. Il premio lordo è soggetto ad un premio minimo comunque dovuto all’assicuratore di 350,00 Euro.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, ai sensi delle Condizioni Generali di Polizza previste nel “Decreto Interministeriale per le polizze-tipo”, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia.

In tal caso il premio pagato rimane acquisito dalla Società a titolo di rimborso spese.

FRANCHIGIA E SCOPERTI DI POLIZZA

La polizza viene proposta, in adempimento allo schema della polizza-tipo del decreto interministeriale 2004, senza scoperti o franchigie.

ASSISTENZA E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Nell’ambito dei servizi di consulenza prestati ai Progettisti, la AEC Underwriting fornirà piena collaborazione per la gestione di tutti gli eventi che possano dar luogo ad azioni di responsabilità in collaborazione con lo studio legale prescelto dagli Assicuratori - Studio Bolton & Associati Srl - e dei periti eventualmente nominati. Gli stessi saranno incaricati di fornire le loro rispettive consulenze tecniche e giuridiche per la migliore gestione della richiesta di risarcimento avanzata.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Dpr 554/99 pubblicato sul supplemento ordinario n. 66/1 della GU del 28 aprile 2000

(Omissis)

Art. 106

(Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L’importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.

(Omissis)

Per il documento completo

<http://www.ced.lpp.it/novita/legislativo/art3.rtf>

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**legge finanziaria 2001**)

Omissis

Art. 145.

(Altri interventi)

89. All’articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono inserite le seguenti: **«per intero»**.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente contratto è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made", che garantisce i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura dove si intende:

per **Assicuratori** alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's, la cui Rappresentanza generale per l'Italia è situata in Via Sigieri, 14 – 20135 Milano

e per **Assicurati** gli Amministratori e i Dipendenti (sia Amministrativi che Tecnici) di Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Tale documento viene consegnato unitamente al Modulo di polizza e alla scheda di copertura - di cui forma parte integrante.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Sinistro: comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione

Gli Assicuratori: i membri dei Lloyd's sottoscrittori della presente Assicurazione.

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile: la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa-Contabile: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori.

Indennizzo: la somma dovuta dai Sottoscrittori in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo o Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza: l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza ovvero all'Agente indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a)ricevimento di informazione di garanzia;
- b)formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- c)ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.). Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

Art. 8 – Cessazione del contratto

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Qualora la presente polizza fosse stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione I°

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.12 – Oggetto dell'Assicurazione

12.1. - Responsabilità Civile verso Terzi

a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;

b) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

c) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza, rimane fermo l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo di validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.18 (Inizio e termine della garanzia), ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Si precisa che, se è stata corrisposta la quota individuale di Premio a carico dell'Assicurato, la garanzia di Responsabilità Civile, per patto espresso, deve ritenersi estesa alle Perdite Patrimoniali involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l'Assicurato stesso, ai sensi di legge, debba rispondere.

12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

a) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

b) La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.

c) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane fermo l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo di validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.18 (Inizio e termine della garanzia), invariate le prescrizioni previste dalla legge.

Relativamente alle garanzie Responsabilità Amministrativa, e Amministrativa - Contabile viene espressamente convenuto che la relativa quota di Premio, resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun Assicurato.

Per le anzidette quote individuali di Premio, il Contraente - qualora fosse un Ente della Pubblica Amministrazione - verserà quanto dovuto agli Assicuratori e, quindi, provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta nella retribuzione.

Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 14 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 15 – Legittimazione

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio, legittimi i provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita pertanto tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di € 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Le garanzie vengono prestate senza alcuna franchigia/ o scoperto a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

b) danni materiali di qualsiasi tipo [salvo quanto precisato all'Articolo 12.1 (b) della presente Polizza (Responsabilità Civile verso Terzi)];

c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23 (Attività di rappresentanza);

d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;

e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;

f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;

g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

i) calunnia, ingiuria, diffamazione;

l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;

m) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;

n) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;

o) l'attività di "levata protesti", salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;

p) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2476, 2487, 2488 del Codice Civile;

q) richieste di risarcimento presentate ai revisori dipendenti di Enti pubblici derivanti da negligenza nella gestione della contabilità e/o in generale da qualsiasi funzione contabile da loro svolta;

nonché per i Danni:

r) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

s) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato [come meglio precisato all'art. 28 (Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo) che segue];

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Solo se la garanzia postuma è indicata nella scheda di copertura, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, se richiamata nella scheda di copertura, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio della Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivanti loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 20 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art 23 (Attività di rappresentanza) che segue.

Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 18 (Inizio e termine della garanzia) della presente Polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 23 – Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) (Rischi esclusi dall'Assicurazione) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

Art. 24 – Danni di serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 25 - Copertura sostituiti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 - Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo (08.10.01 NMA 2918)

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccipiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

CONDIZIONI SPECIALI

(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di copertura)

a) Retroattività 5 anni

A parziale deroga di quanto precisato all'Art. 18 (Inizio e termine della garanzia) della presente Assicurazione, viene precisato che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano il risultato di omissioni o negligenze poste in essere non oltre 5 (cinque) anni prima dell'inizio del presente contratto (periodo di garanzia retroattiva), e sempre che tali Sinistri non siano ancora stati presentati all'Assicurato o all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

La presente garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Fermo restando quant'altro non qui specificatamente derogato e ferme tutte le altre condizioni di Polizza.

b) Retroattività Illimitata

A parziale deroga di quanto precisato all'Art. 18 (Inizio e termine della garanzia) della presente Assicurazione, viene precisato che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui il comportamento colposo che ha provocato il Sinistro sia stato posto in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano stati ancora presentati né all'Assicurato, né all'Ente di Appartenenza dell'Assicurato, e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

La presente garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Fermo restando quant'altro non qui specificatamente derogato e ferme tutte le altre condizioni di Polizza.

c) Postuma 5 anni

A parziale deroga di quanto precisato all'Art. 18 (Inizio e termine della garanzia) della presente Assicurazione, le parti convengono che, limitatamente alle ipotesi di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività e/o dalla funzione per la quale la copertura è stata prestata, la presente Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività assicurata (periodo esteso di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La presente estensione di garanzia, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di

cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Fermo restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

d) Levata Protesti

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di €50.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di €2.500,00.

Fermo restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

e) Differenza in Massimali

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'Assicurato abbia dichiarato l'esistenza di un'altra Polizza di assicurazioni in corso (come da dichiarazione presente al punto 2. del questionario), a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, per un Massimale non inferiore a € 500.000 per singolo Sinistro e in aggregato annuo, nell'eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le polizze, questa Polizza risponderà per i soli limiti in eccesso ai Massimali previsti dall'altra Polizza, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente Polizza e sempre che l'Assicurato mantenga in vigore tale altra Polizza fino alla scadenza del presente contratto.

Fermo restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

f) Estensione alle leggi 626/94 e 494/96

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di Polizza, L'Assicurazione di cui alla presente Polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Sezione II°

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di copertura)

Nel caso l'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 17 (b) (Rischi esclusi dall'Assicurazione) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisporre e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Clausola addizionale all'Art. 12 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi,

allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la Responsabilità Amministrativa – Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati all'Ente di Appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come sopra definito.

3. Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

t) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;

u) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;

v) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

w) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;

x) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

g) L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);

h) L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 109/94 e dal regolamento di attuazione.

i) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

l) La garanzia si intende operante anche in riferimento alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 agosto 2002.

m) Responsabile Unico del Procedimento (se è stato indicato nel questionario che forma parte integrante della polizza).

n) L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato e durante il periodo di validità della presente polizza, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11 febbraio 1994, modificata dal D.L. del 3 aprile 1995 n° 101, dalla Legge 216 del 2 giugno 1995 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"); nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove richiesto, certificati assicurativi distinti per ogni progetto soggetto alla Legge Merloni, secondo lo schema previsto dal D.M. 123/04, per un periodo massimo di 36 mesi e con Massimali separati per ogni progetto.

Per tali certificati il relativo Premio dovrà essere pagato in unica soluzione anticipata. In deroga alle condizioni dello schema D.M.

123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori a titolo di rimborso spese. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

RASSEGNA STAMPA

CASI PRATICI: VIMINALE
Prassi

Pubblico
Impiego

RAPPORTO DI LAVORO

Linea diretta con il Viminale

Dirigenza - Obbligo assicurativo.
Art. 38 Ccnl e art. 86, comma 5,
Dlgs n. 267/2000

L'obbligo di assicurare i dirigenti contro i rischi derivanti da responsabilità civile, con esclusione delle ipotesi di colpa grave e dolo, costituisce un onere utile per il Comune?

SI

Nell'ambito delle risorse assegnate con il Peg per l'anno 2004 deve procedersi all'applicazione dell'art. 38 del Ccnl della dirigenza e dell'art. 86, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 che prevedono, rispettivamente, l'obbligo e la possibilità di assicurare i dirigenti e gli amministratori contro i rischi derivanti da responsabilità civile, con esclusione delle ipotesi di colpa grave e dolo.

L'art. 93, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 stabilisce testualmente che «per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato», e gli artt. 22 e 23 del Tu n. 3/1957 sanciscono l'obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi.

Al riguardo, fermo restando che per i dirigenti vige l'obbligo contrattuale dell'assunzione di iniziative per la copertura assicurativa, occorre ri-

chiamare anche l'art. 7 del Ccnl 27/2/1997 Area della dirigenza - biennio economico 1996-1997, il quale testualmente recita: «Nell'ambito delle risorse già destinate all'applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, le amministrazioni assumono, anche in forme consortili, iniziative a favore dei dirigenti per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave».

Il successivo Ccnl 12/2/2002, all'art. 12 obbliga le Amministrazioni ad assumere ogni onere di difesa dei propri dirigenti coinvolti in procedimenti di responsabilità civile o penale, escludendo tale obbligo nei confronti proprio dei dirigenti assicurati ai sensi dell'art. 7 del Ccnl del 27/2/1997.

Appare chiaro, dunque, che l'obbligo di intervento dell'amministrazione a favore dei propri dirigenti (e la facoltà, per gli amministratori) scaturisce dalla normativa contrattuale e dalle norme di legge proprio per salvaguardare la posizione economica dei medesimi soggetti i quali, peraltro, potrebbero essere costretti ad anticipazioni di spese legali o al risarcimento dei danni (per condanne non definitive o a seguito di provvedimenti cautelari) potenzialmente non supportabili.

La copertura assicurativa dei dipendenti pubblici

Il commento di **Angelo Trovato ***

L'articolo 55 del Dlgs n. 165/2001 prevede che per i dipendenti pubblici resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. Con norma sostanzialmente analoga, l'art. 93, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 (il quale riprende il dettato dell'art. 58 della legge n. 142/1990) stabilisce che per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osser-

vano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Divengono, in tal modo, rilevanti, anche per il personale degli enti locali, i principi di responsabilità a carico dei pubblici dipendenti che erano stati posti dagli artt. 22 e 23 del Dpr n. 3/1957, per cui l'impiegato che nell'esercizio delle funzioni conferite gli cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a ri-

sarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione qualora esista una responsabilità di questa. È **danno ingiusto** quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'im-

* Responsabile del personale
enti locali per il Ministero dell'Interno

li o eccessivamente onerosi per gli stessi dipendenti e amministratori, in base alla propria capacità economica.

In tale contesto, la stipula di contratti di assicurazione consente all'Amministrazione di non farsi carico del peso economico dei procedimenti a carico dei dirigenti e degli amministratori e si risolve, comunque, in un risparmio per lo stesso

Ente, il quale, pur sopportando l'onere ricorrente relativo al pagamento del premio assicurativo, si pone al riparo da esborsi, per condanne al pagamento di spese legali connessi all'eventuale riconoscimento di colpa (non grave) del dirigente o dell'amministratore e dal risarcimento del danno che, in ogni caso, si è prodotto nei confronti del terzo.

piegato abbia commesso per dolo o per colpa grave. In merito è interessante notare, ai fini della valutazione dell'opportunità di una copertura assicurativa, come la giurisprudenza abbia rilevato che il pubblico dipendente risponde direttamente verso il danneggiato solo **in caso di dolo o colpa grave**, ferma restando la responsabilità diretta della P.A. verso il danneggiato (Trib. Genova 27/6/1988), e, conseguentemente la stessa risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell'agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei **fini istituzionali propri dell'ufficio** o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di «occasione» tra le incombenze affidategli e l'attività produttiva del danno (v. Cass. civ. sez. III, 25/3/1997, n. 2605). Ciò in quanto la responsabilità civile dei pubblici dipendenti non presuppone necessariamente l'**abuso delle funzioni d'ufficio** per il perseguimento di fini personali, essendo sufficiente l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al dipendente, derivante da violazione delle regole di comune prudenza o di leggi o regolamenti alla cui osservanza la P.A. sia vincolata (v. Cass. civ., sez. Lavoro, sent. 18/2/2000, n. 1890).

In un tale ambito opera l'art. 1 della legge 14/1/1994, n. 20, che detta

disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, prevedendo che la responsabilità dei soggetti alla giurisdizione della Corte in materia di contabilità pubblica è personale e **limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave**, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. **L'art. 93 del Dlgs n. 267/2000**, al comma 4, riprende tale proposizione (peraltro già anticipata dall'art. 58 della legge n. 142/1990), stabilendo che la responsabilità dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

La limitazione della responsabilità dei dipendenti pubblici al dolo o alla colpa grave è stata oggetto della **sent. 11/11/1998, n. 371, della Corte costituzionale**, che ha evidenziato come intento della norma sia predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie lo svolgimento dell'attività amministrativa. La norma, quindi, risponde alla finalità

di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti e per gli amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo. Ciò vale sia per la **responsabilità amministrativa** che per quella contabile.

In un tale ambito - che vede sancita la responsabilità diretta della pubblica amministrazione sulla base del c.d. principio del «*neminem laedere*» - la **copertura assicurativa**, derivante dalla responsabilità sia dei dirigenti che dei dipendenti, come prevista dai contratti collettivi di lavoro, assume una matrice ambivalente di tutela, sia nei confronti dei dipendenti che della stessa pubblica amministrazione. Infatti, il compimento da parte del pubblico dipendente di un fatto doloso, anche se configurante reato - e, quindi, ascrivibile esclusivamente allo stesso - non esclude la riferibilità dell'attività alla P.A. allorché sussista un nesso di **occasionalità necessaria** tra il comportamento dell'impiegato e le incombenze al medesimo affidate, e, dunque, la condotta si inserisca in un'attività che, complessivamente valutata, e avuto riguardo alla sua finalità terminale, non risulti estranea rispetto agli interessi e alle esigenze pubblicistiche (v. Cass. civ., sez. III, 14/5/1997, n. 4232). ■

Il Sole 24 ORE - Ottobre 2004 - n. 9

AEC UNDERWRITING SRL UNIPERSONALE - AGENZIA DI ASSICURAZIONE CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

SEDE LEGALE: 00198 ROMA - VIALE LIEGI, 58 - P. IVA : 08818691001 - REA N. 1120258

SEDE OPERATIVA: 20122 MILANO - VIA CONSERVATORIO, 22 - TEL +39/02/7729.7570 - FAX +39/02/7729.971

SITO INTERNET : www.aecunderwriting.it - EMAIL : info@aecunderwriting.it